

**Nota Ministeriale 28 febbraio 2025, n. 8267**  
**Quesito MOCA**

emanato/a da: **Ministero della Salute**

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA  
(ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE  
Ex-Ufficio 6

*Regione del Veneto*  
*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria*  
*Unità organizzativa Veterinaria e Sicurezza alimentare*

*Dott. Carlo Dall'Arche*  
*carlo.dallarche@regione.veneto.it*

Con riferimento alla e-mail di pari oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 29/2017 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

Con riferimento al caso di specie si fa presente che, secondo un parere reso dall'Ufficio Legislativo, "tutte le operazioni poste in essere dalle imprese alimentari sugli imballaggi per "il loro utilizzo" all'interno del processo di produzione alimentare, funzionale al solo confezionamento di alimenti e bevande non determinano tale obbligo di comunicazione".

In proposito si rileva che per tali imprese alimentari ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 ed 853/2004 esiste un'anagrafica la quale, nell'ambito del controllo ufficiale, consente anche il controllo del corretto uso dei MOCA.

Al riguardo si evidenzia che dette imprese alimentari dovranno essere in possesso della dichiarazione di conformità redatta dal produttore (cfr. art. 16 del Regolamento (CE) n. 1935/2004) da cui, in tal caso, risulti che il MOCA in questione è termosaldabile.